



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PARMA

nella persona dell'Avv. B. Reggi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 7274/18 RG promossa da :

[REDACTED] (CF: **[REDACTED]**) nato a Parma il **[REDACTED]** e residente in Noceto (PR) P.le Mons. Copello n.4 e con domicilio eletto ai fini del presente giudizio in Parma, Via Pesenti n.2/A presso la persona e lo studio dell'Avv. Giovanni Artusi che lo rappresenta e difende in forza di procura ad litem a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

REGIONE [REDACTED] in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t. con sede in Bologna (BO) Via Aldo Moro n. 52 e domiciliata in Parma (PR) B.go San Biagio n.6 presso la persona e lo studio dell'Avv. Maurizio Paladini e rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano argnani dell'Avvocatura della Regione E-R in forza di procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

E

COMUNE DI [REDACTED] in persona del Sindaco p.t. con sede in

N. 313/20 SENT.

N. 7274/18 R.G.B

N. 2004/20 Cron.

N. 372/20 Rep.

G. DI P.

AVV. B.REGGI

OGGETTO:

risarcimento danni

ex art. 2043 c.c.

██████████, P.zza Marconi n. 6 con domicilio eletto in Parma, Strada Conservatorio n.33 presso la persona e lo studio dell'Avv. Carla Maria Guasti che lo rappresenta e difende anche in via disgiunta tra loro con gli Avv.ti Roberto Giorgietti e Alessandro Bruzzone del foro di Milano in forza di procura ad litem su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Causa iscritta al N.7274/2018 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 27/2/2020 sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni nell'interesse dell'attore: *come in atti;*

Conclusioni nell'interesse della convenuta Regione ██████████: *come in atti;*

Conclusioni nell'interesse del convenuto Comune di ██████████ *come in atti;*

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato ritualmente in data 6/9/2018 ██████████ ██████████, come sopra rappresentato e difeso, conveniva in giudizio avanti l'intestato ufficio il Comune di ██████████ in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. per ivi sentire accogliere le conclusioni rassegnate in atti; parte attrice esponeva che in data 21/1/18 verso le 19.00 si trovava alla guida del proprio motoveicolo Honda tg. ██████████ Strada costa Garibaldi in Medesano allorquando all'altezza del civico n.85/A entrava in collisione con un cinghiale che attraversava improvvisamente la sede stradale; a seguito dell'urto derivavano danni al mezzo e personali all'attore medesimo quantificati in € 3.950,87 complessivi di cui chiedeva ristoro.

All'udienza del 8/11/2018 si radicava il contraddittorio, con la costituzione del convenuto Comune di [REDACTED] che contestava sia l'anzianità che il quantum della pretesa attorea. Chiedeva in via preliminare di chiamare in causa la Regione [REDACTED]; Integrato il contraddittorio con la costituzione della predetta Regione [REDACTED]. All'udienza del 7/2/2019 la causa veniva istruita attraverso prove orali e documentali. All'udienza del 27/2/2020 sulle conclusioni rassegnate come in atti il Giudice tratteneva la causa in decisione.

E' ormai *ius receptum* che in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in forza della presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, bensì alla stregua dell'art. 2043 c.c.

La giurisprudenza con un orientamento ormai consolidato che questo giudice condivide e fa proprio ha statuito che *"la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione ecc a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992 i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata sia che i poteri di gestione derivino dalla legge sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente. In particolare, la disciplina applicabile deve essere ricostruita sulla base dei principi generali in tema di responsabilità civile, che impongono di individuare il responsabile dei danni nell'ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del*

territorio e della fauna ivi esistente e che quindi sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di quello del cui risarcimento..."

Osserva il giudice che il sinistro in esame si è verificato in [REDACTED] (Parma) Strada Garibaldi; nel corso dell'ispezione istruttoria è emerso che detta via è "strada comunale" (teste Ag. [REDACTED] udienza 7/11/2019) Va dunque affermata la legittimazione del Comune di [REDACTED] quale ente proprietario preposto alla gestione del tratto stradale interessato; può essere quindi chiamato a rispondere in caso di danni cagionati dalla non corretta o inadeguata apposizione della segnaletica di pericolo (art. 14 CdS)

Nel caso di specie è stata evocata in giudizio la Regione [REDACTED] [REDACTED], tuttavia detto Ente risulta estraneo alla vicenda per cui è causa, sia sotto il profilo della responsabilità quale ente proprietario/gestore della strada sia sotto il profilo della responsabilità dell'Ente gestore della fauna selvatica. Come già evidenziato infatti la manutenzione, l'apposizione di cartellonistica, di dissuasori insistenti sulla strada nonché di idonea illuminazione pubblica compete all'ente gestore della strada, Comune di [REDACTED]; quanto al secondo profilo la Regione [REDACTED] esercita unitamente alla programmazione generale e al coordinamento della pianificazione faunistica-venatoria unicamente il potere normativo; non svolge alcuna funzione gestionale poiché tali compiti spettano alle Province (v. legge regionale n.13/2015).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte si impone dichiaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo alla medesima Regione [REDACTED]

Nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta .

In primis l'attore ha provato il fatto storico, cioè l'impatto della sua moto con un cinghiale; all'udienza del 18/9/2019 il teste ██████████ ha confermato tra l'altro che " in data 21/1/18 verso le ore 19.00 in strada Costa Garibalda (di fronte al civico 85/A) in ██████████ (PR) ..prestavo soccorso al Sig. ██████████ (e alla trasportata sulla moto) pochi istanti dopo la collisione con il cinghiale..nel parafango e nella ruota anteriore della moto erano rimaste incastrate le setole del cinghiale" specificando altresì che "il sinistro si è verificato in Strada costa Garibalda all'altezza del civico 20 mi pare tra la casa più vicina e il luogo del sinistro vi saranno circa 20 metri Io abito lì vicino e il mio civico è il 23 per cui la casa lì vicino è numero pari penso 20.."

Anche il teste ██████████ escusso all'udienza del 18/9/19 ha confermato di avere riscontrato sul motoveicolo Honda tg ██████████ la presenza di peli riconducibili ad un cinghiale.

L'espletata istruttoria ha inoltre consentito di accertare la presenza assidua di animali selvatici nella zona teatro del sinistro per cui è causa. Sempre il teste ██████████ ha dichiarato che la Strada Costa Garibalda da almeno due anni è frequentemente attraversata da animali selvatici (cinghiali, caprioli) precisando che vive in zona da 45 anni; nello stesso senso la deposizione del teste ██████████ che ha confermato la presenza di animali selvatici nella zona, specificando di essere stato anch'egli vittima di un sinistro analogo; il teste ha dichiarato: "in data 19 agosto 2017...sono stato coinvolto in loc. Miano Medesano (PR) in un incidente con un animale appartenente alla fauna selvatica...la




località Miano dista pochi Km in linea d'aria dal luogo in cui si è verificato l'incidente per cui è causa “

A riprova della presenza di animali selvatici valgono altresì le dichiarazioni rese dal teste ████████ delegato dal Presidente dell'ATC PR8 escusso all'udienza del 7/11/19 che ha precisato che “l'area in cui si è verificato l'incidente del 21/1/18 (Strada Costa Garibaldina-Medesano) è ricompresa all'interno dell'ATC PR 8 ...l'area predetta risulta popolata da ungulati e in particolare da cinghiali ...all'interno della predetta area è consentita la caccia al cinghiale..”; anche il teste ████████ ha confermato che l'area in questione “è al confine tra due distretti di gestione del cinghiale denominati PR8ND e PR8D2” pur non ricordando “esattamente il numero dei cinghiali...è verosimile che il numero si aggiri intorno alla ventina...non sono in grado di ricordare il numero dei cinghiali abbattuti...la stima di presenze dei cinghiali viene fatta nel periodo invernale ed è soggetta alle fluttuazioni numeriche dovute in parte alla riproduzione e in parte al movimento sul territorio”.

Circa la proprietà della strada come già osservato è risultata essere del Comune di ████████ (teste ████████)

In ordine alla condotta del predetto Ente che ha ommesso di posizionare nella strada del sinistro idonea segnaletica indicante il pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici, il teste ████████ ha detto di non averne mai vista (ndr di segnaletica) e abita lì da 45 anni.; peraltro il Comune non ha contestato specificatamente la circostanza e quindi è da ritenersi provata.

Non può essere revocata in dubbio la responsabilità dell'ente comunale la




cui condotta colposa è consistita nell'aver ommesso di posizionare idonea segnaletica indicante il pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici, come prescritto dal CdS (artt. 14; 37, 41) atteso che la zona in esame è risultata popolata da un numero considerevole di cinghiali e caprioli; nessun tipo di accorgimento è risultato essere stato adottato dal Comune per evitare l'impatto tra detti animali selvatici e i mezzi circolanti lungo la strada comunale, quali ad es. recinzioni, catarifrangenti ecc.. L'Ente proprietario della strada ha l'obbligo di installare detti segnali di pericolo onde ridurre fortemente la possibilità di collisione tra animali vaganti e veicoli (art. 84 Reg; art. 95 Reg.)

Il comportamento colposo della PA risulta dunque integrato dalla omessa collocazione di adeguata segnaletica stradale idonea ad avvisare gli utenti della sussistenza del relativo pericolo.

In ordine al quantum ritiene il giudicante condivisibile la stima agli atti (doc. 5 fascicolo attoreo perito ██████ che ha quantificato i danni al motociclo n complessivi € 2123,66 oltre Iva e i danni ad effetti personali in € 460,00; preso atto della circostanziata descrizione delle parti danneggiate del mezzo e dei beni danneggiati (scarpe, casco, giubbotto e panta) ritiene il giudicante congrua detta somma che va liquidata a favore dell'attore.

Circa i danni non patrimoniali la lesione del diritto alla salute triportata dall'attore è consistita in una lesione temporanea della sua integrità psicofisica.

Il referto rilasciato dalla guardia medica di Noceto (dr.ssa ██████) ove il ██████ si è recato la sera stessa del sinistro certifica "escoriazione e



tumefazione ginocchio sx, no limitazione funzionale, ematoma subungueale alluce sx, lieve dolore alla palpazione della spalla..si medica il ginocchio si consiglia tachipirina 1000 al bisogno max ogni sei ore se dovessero presentarsi altri sintomi rivolgersi all'attenzione di un medico" (doc. 3 fascicolo attoreo); in data 23/1/18 il medico di base dott.ssa [redacted] assegnava prognosi clinica (Inps) a tutto il 2/2/18 per trauma ginocchio sx per incidente stradale)

Il danno alla persona pertanto tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Milano appare equo quantificarlo in complessivi € 960,00 (€ 80,00 X12 gg)

Riepilogando spettano all'attore da parte del Comune di [redacted] € 2590,87 già ivati per danni alla moto; € 400,00 per danni a beni; € 960,00 per danni alla persona (inabilità temporanea 12gg X 80 €) e così tornano complessivamente € 3.950,87 oltre interessi legali e rivalutazione dal di del dovuto al saldo effettivo ed interessi moratori onde rendere effettivo il ristoro.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo .

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile n. 7274/2018 RG promossa da [redacted] contro Comune di [redacted] e Regione

[redacted]. disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione il Giudice così decide:

1) Dichiaro il difetto di legittimazione passiva in capo alla Regione

[redacted];

- 2) Nel merito, ACCOGLIE la domanda di parte attrice;
- 3) Accertata la responsabilità extracontrattuale del Comune di ██████ ex art. 2043 cc per i fatti di causa, dichiara tenuto e per l'effetto condanna il Comune di ██████ a versare all'attore la somma complessiva di € 3950,87 oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo e interessi moratori dal dì della notifica al saldo effettivo;
- 4) Condanna il Comune di ██████ al pagamento delle spese di lite che liquida a favore dell'attore in complessivi € 1334,00 oltre 15% LP, Cpa ed Iva se dovuta come per legge;
- 5) Condanna altresì il Comune di ██████ al pagamento delle spese di lite che liquida a favore della Regione ██████ in complessivi € 1100,00 oltre 15% LP, Cpa ed Iva se dovuta come per legge;

Parma,

23/3/2020

IL GIUDICE DI PACE

AVV. B. REGGI

[Handwritten signature]

